

S.6584/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II[^] Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Mario Suriano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N° 15815/2011 Ruolo Generale Affari Contenziosi

Civili, avente ad

oggetto: azione di simulazione ed azione revocatoria ordinaria,

e vertente

TRA

BANCA

ATTRICE

E

TIZIO

e

CAIA

SEMPRONIO



CONVENUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società istante (rinveniente dalla fusione per incorporazione di varie società, tra le quali la Banca S.p.A.), assumendo di essere creditrice di somme di denaro nei confronti di TIZIO quale fideiussore della ALFA SRL, e che il predetto TIZIO, al solo scopo di disfarsi del proprio patrimonio per danneggiare le ragioni economiche della banca, aveva stipulato in data 15/11/2007 contratti di compravendita dei diritti dal medesimo vantati su beni immobili posti in Frattamaggiore (atto per notar , repertorio 45792, raccolta 12380) e in Casoria (atto per notar

, repertorio 45793, raccolta 12381), alienati in favore della madre, CAIA , e del fratello SEMPRONIO , ha adito questo Tribunale al fine di sentir dichiarare la nullità dei predetti atti, in quanto simulati e/o revocabili ex articolo 2901 c.c..

La domanda di simulazione avanzata dalla BANCA è fondata.

Giova anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 1416, 2º comma c.c., i creditori del simulato alienante conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato e possono agire per fare accertare la simulazione dell'atto che pregiudichi i loro diritti.

Orbene, non vi è dubbio che la BANCA appare legittimata a far valere la dedotta simulazione.

Ed invero, il convenuto TIZIO risulta fideiussore rispetto ai crediti vantati dalla banca attrice nei confronti della ALFA S.r.l., dal medesimo amministrata.

Per i crediti in questione la BANCA ha ottenuto da

questo Tribunale, in danno sia della società debitrice che del fideiussore, decreto ingiuntivo n. 3821/2010 emesso il 19/4/2010 e attualmente oggetto di giudizio di opposizione sempre pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, giudice istruttore Dott. Nicola Mazzocca.

Gli atti che si assumono simulati comportano indiscutibilmente un chiaro pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una modifica del patrimonio del debitore tale da rendere la soddisfazione del credito più incerta, più difficile e comunque più onerosa.

D'altronde, appare ricorrente anche il requisito dell'attualità del pregiudizio.

Secondo quanto affermato, infatti, dalla banca il TIZIO a seguito delle alienazioni oggetto di lite risulta essere titolare esclusivamente dei diritti di proprietà di un terreno per una quota pari a 1/18.

Detta circostanza, riferita dalla società istante nella memoria ex articolo 183, secondo comma c.p.c. depositata in data 17/2/2012, non è stata specificamente contestata da parte convenuta, la quale, pur assumendo che il TIZIO, dopo le cessioni di lite, era ancora il proprietario di beni idonei a soddisfare le ragioni della banca non ha in alcun modo contrastato la specifica deduzione mossa in proposito dalla controparte.

La circostanza di fatto in precedenza descritta può reputarsi, pertanto, dimostrata ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. come novellato.

Ciò posto, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di

provare la simulazione (l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega.

Tuttavia, come previsto dal succitato art. 1417 c.c., se la domanda di simulazione è proposta, come nel caso di specie, da creditori o da terzi – che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta – non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi.

Ne consegue, dunque, l'ammissibilità anche della prova per presunzioni, purchè fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.).

Gli elementi offerti all'attenzione di questo Tribunale depongono inequivocabilmente per l'affermazione della prospettata simulazione con riferimento ai due atti di vendita in precedenza indicati.

Gli atti di compravendita risultano stipulati in data 15/11/2007 quando i rapporti tra la BANCA e la correntista ALFA SRL si erano ormai compromessi attesa la revoca dei concessi affidamenti intervenuta nel dicembre 2006.

Il convenuto TIZIO, essendo amministratore della ALFA SRL, era indubbiamente a conoscenza della consistente esposizione della società nei confronti dell'istituto di credito e, conseguentemente, della pretesa creditoria che la banca poteva azionare nei suoi confronti nella qualità di fidelussore.

Con gli atti di compravendita impugnati nel presente giudizio il debitore TIZIO si è, sostanzialmente, spogliato all'apparenza di quasi tutto il proprio patrimonio immobiliare, restando solo comproprietario di un terreno per una quota pari ad 1/18.

Contraenti delle vendite risultano stretti congiunti del debitore, dato questo che lascia supporre come possa essere stata agevolmente realizzata un'operazione negoziale volta esclusivamente a lasciar apparire all'esterno l'intervenuto trasferimento dei diritti relativamente ai beni immobili.

Soprattutto, non è stata fornita prova alcuna in ordine al pagamento del corrispettivo fissato nei due atti di compravendita in misura peraltro evidentemente incongrua.

In proposito, giova ricordare che, per costante giurisprudenza, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (così, Cass., 30.5.2005, n. 11372; ma cfr. anche Cass., 11.10.1999, n. 11361).

Va, dunque, accolta la domanda di simulazione dall'attrice con le conseguenti statuzioni di cui al dispositivo della presente sentenza.

La domanda di revocazione degli atti risulta assorbita dalla predetta pronuncia.

Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti

soccombenti e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie la domanda di simulazione avanzata dalla BANCA S.p.A. (codice fiscale 00348170101) e, per l'effetto, dichiara privi di effetti perché simulati gli atti di compravendita intercorsi tra TIZIO

CAIA

e SEMPRONIO

oggetto del presente giudizio e specificatamente:

1) compravendita per notar del 15/11/2007
(repertorio 45792, raccolta 12380) avente ad oggetto l'intero fabbricato
sito in Frattamaggiore, alla Via Silvio Pellico 20 composto da: -
appartamento al piano terra, composto di 3,5 vani catastali, confinante
con detta via, proprietà o suoi aventi causa e
proprietà aliena, nel NCEU

; -appartamento al piano
primo, composto di 2,5 vani catastali, confinante con via, appartamento
sub. 3 e proprietà aliena, nel NCEU al

; -
appartamento al piano primo, composto di 2,5 vani catastali, confinante
con detta via, appartamento sub. 2 e proprietà aliena, nel NCEU al fol.

; 2) vendita per notar del
15/11/2007 (repertorio , raccolta) avente ad oggetto il


diritto di proprietà per una quota pari ad un terzo sui seguenti cespiti facenti parte del corpo di fabbrica denominato fabbricato o scala G sito in Casoria alla Via del e precisamente: - diritti pari ad un terzo sull'appartamento al piano secondo, int. 8, composto di tre vani ed accessori, confinante con via Soriano, scala H, parco condominiale e cassa scala, nel


; - diritti pari ad un terzo sull'appartamento al piano sesto, int. 22, composto di tre vani ed accessori, confinante con via , parco condominiale e cassa scala, nel NCEU


b) condanna TIZIO , CAIA e SEMPRONIO al pagamento, in favore della BANCA , delle spese processuali che liquida nelle somme di euro 600,00 per esborsi e di euro 8000,00 per compenso d'avvocato, oltre Iva e Cpa;

c) dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata.

Napoli, 21 maggio 2013



Il Giudice

(dott. Mario Suriano)


il Cancelliere